



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2011, proposto da:
Mohamed Fandin Sylla, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Cattelan C.F.
CTTBRR71C56L219H, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, largo Cibrario, 10;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Distr.le Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento:

1. del provvedimento prot. n. 1132/2011 adottato in data 21.9.2011 e notificato in data 19.10.2011, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal ricorrente in data 9.9.2010;
2. di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente Sylla Mohamed Fandin, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato dal 1996, nel 2010 ne ha chiesto il rinnovo "per attesa occupazione" essendosi trovato privo di attività lavorativa.
2. Ha dedotto di aver partecipato ad un progetto, curato dal Centro per l'Impiego di Torino, finalizzato alla ricollocazione delle persone aventi più di 45 anni, percependo inoltre una

indennità mensile di 530 euro per un periodo di tre mesi; ha inoltre riferito di aver sempre ricevuto il sostegno di un vicino parente, residente a Torino.

3. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Questore della Provincia di Torino ha respinto la domanda sul rilievo che in base alle risultanze INPS il ricorrente risultava privo di regolare attività lavorativa sin dal 2005, ragione per cui si doveva ritenere ormai trascorso il termine massimo durante il quale uno straniero può soggiornare sul territorio dello Stato in difetto di attività lavorativa e di idonei mezzi di sussistenza, risultanti alla attualità ancora mancanti: ha rilevato in particolare il Questore che il ricorrente non poteva vantare di aver goduto di entrate pari almeno all'importo annuo dell'assegno sociale; che le osservazioni prodotte dal sig. Sylla nel corso del procedimento non facevano altro che confermare la prolungata inattività nonché la mancanza di idonei mezzi di sussistenza; ed infine che non risultavano nella specie sussistenti motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali che precludessero l'adozione del provvedimento, né risultava che il Sylla avesse diritto al ricongiungimento familiare.

4. Avverso l'indicato provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 22 comma 11 D. L.vo 286/98, dell'art. 37 comma 5 D.P.R. 394/99, eccesso di potere per carenza di presupposti ed illogicità della motivazione: lo straniero che abbia perso l'attività lavorativa ha diritto ad ottenere almeno per una volta il rinnovo del titolo di soggiorno in attesa di occupazione e peraltro il Sylla, nonostante l'inattività, ha sempre goduto di mezzi di sussistenza da fonte lecita, non richiedendo invece il D. L.vo 286/98, la titolarità di un reddito minimo; il ricorrente è ben integrato nel territorio dello Stato, è legato ad un cugino che lo ospita e quindi, pur non essendo titolare di carta di soggiorno di lungo periodo, nei di lui confronti la Questura doveva effettuare una valutazione in concreto circa la sussistenza o meno di particolari ragioni che di opportunità che suggerissero l'allontanamento del ricorrente dal territorio dello Stato.

5. La Questura si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

6. Alla camera di consiglio del 25/01/2012 il Collegio ha respinto la domanda incidentale di sospensione sul rilievo che il prolungato periodo di inattività del ricorrente aveva già "consumato" il periodo per il quale egli avrebbe potuto ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno in attesa di occupazione.

7. Alla pubblica udienza del 22/06/2016, infine, il ricorso è stato introitato a decisione.

8. Il Collegio non ritiene di doversi discostare dalle indicazioni già impartite in sede cautelare.

9. Ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 394/99, Regolamento attuativo del D. L.vo 286/98, la Questura rinnova il permesso di soggiorno allo straniero che abbia perso l'attività lavorativa, ma ciò subordinatamente alla iscrizione dello stesso nelle liste di mobilità gestite dal Centro per l'Impiego ovvero nell'elenco anagrafico delle persone disoccupate tenuto, dal Centro medesimo, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 442/2000, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dal momento di iscrizione dello straniero alle indicate liste. L'art. 22 comma 11 del D.L.vo 286/98, inoltre, non afferma il diritto dello straniero ad ottenere comunque in presenza di uno stato di disoccupazione, un rinnovo incondizionato del permesso di soggiorno, sia pure per il limitato periodo di sei mesi, prevedendo invece il diritto del medesimo alla iscrizione alle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, in deroga al principio per cui il venir meno dei requisiti per il rilascio

del permesso di soggiorno (tra i quali v'è anche quello della titolarità di un reddito tale da garantire il sostentamento) determina la revoca del permesso di soggiorno.

10. E' dunque evidente che l'assunto del ricorrente, secondo cui egli avrebbe diritto al rinnovo del permesso di soggiorno in attesa di occupazione non avendo mai goduto in precedenza di tale beneficio, è infondato, giacché il meccanismo previsto dal legislatore in realtà presuppone che allo straniero sia assicurata una *chance* di trovare una nuova attività lavorativa, mediante l'iscrizione alle liste di collocamento per un determinato periodo minimo, di guisa che la mancata revoca del permesso di soggiorno già rilasciato ovvero il rinnovo di quello già scaduto costituiscono misure strettamente funzionali a garantire al lavoratore straniero di usufruire della indicata chance. Per tale ragione, ove risulti che il lavoratore straniero di fatto sia stato iscritto alle liste di collocamento per il periodo minimo indicato dal legislatore, grazie ad un permesso di soggiorno non ancora scaduto, non può poi ottenerne il rinnovo, ove nel frattempo non abbia reperito altra attività lavorativa.

11. Quanto alla affermazione per cui il D. L.vo 286/98 non richiederebbe - a detta del ricorrente - la titolarità di un reddito predeterminato e che pertanto la Questura avrebbe dovuto tenere conto degli aiuti alla sussistenza ricevuti in varie forme dal Sylla, osserva il Collegio che - come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato - l'art. 22 comma 11, rinviando, per lo straniero privo di attività lavorativa, ai redditi di cui all'art. 29, comma 3, lett. b), implicitamente indica un parametro di reddito che lo straniero deve essere in grado di dimostrare al fine di ottenere il titolo di soggiorno. Nel caso di specie, non solo il Sylla non ha quantificato l'ammontare degli aiuti ricevuti dal cugino, ma soprattutto non ha dimostrato la continuità di tali aiuti e/o entrate, che non costituiscono un obbligo legale gravante sul cugino e che perciò, indipendentemente dall'effettivo ammontare, allo stato non possono che qualificarsi come entrate occasionali.

12. Per quanto riguarda, infine, la valutazione della durata del soggiorno e della natura ed effettività dei vincoli familiari del ricorrente, prevista dall'art. 5 comma 5 del D. L.vo 286/98, così come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013, il Collegio ritiene che la motivazione addotta, sul punto, nel provvedimento impugnato sia scevra da manifesta irrazionalità o illogicità tenuto conto del fatto che non risulta che il ricorrente abbia in Italia un coniuge o dei figli né parenti del nucleo familiare d'origine e che nulla di concreto egli ha dedotto per dimostrare il suo essere radicato nel territorio dello Stato.

13. Il ricorso va conclusivamente respinto in quanto manifestamente infondato.

14. Segue da ciò la revoca del beneficio del gratuito patrocinio al quale il ricorrente è stato ammesso nonché la condanna al pagamento delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Revoca il beneficio del gratuito patrocinio concesso al ricorrente con provvedimento 3/11/2011 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Amministrazione resistente, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in E. 1.000,00 (euro mille), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Roberta Ravasio

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO